

## GAZZETTA



## UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 2 settembre 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

|                                                                                           | Anno   | Sem. | Trim. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. 103 | 63   | 45    |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale)                                                    | 240    | 140  | 100   |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | 72     | 45   | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale)                                                    | 160    | 100  | 70    |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.  
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.  
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. 1239.

Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette a lavori domestici . . . . . Pag. 4202

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1240.

Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale . . . . . Pag. 4202

LEGGE 21 agosto 1939-XVII, n. 1241.

Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige. . . . . Pag. 4204

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1242.

Trattamento economico del personale delle Forze armate destinato in servizio nell'isola di Pantelleria . . . . . Pag. 4205

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1243.

Nuovo regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane. . . . . Pag. 4205

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1244.

Suppressione delle Fabbricerie di n. 39 chiese in provincia di Genova . . . . . Pag. 4211

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1245.

Dichiarazione formale dei fini di n. 25 Confraternite in provincia di Macerata . . . . . Pag. 4211

REGIO DECRETO 10 giugno 1939-XVII, n. 1246.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . . . Pag. 4211

REGIO DECRETO 10 giugno 1939-XVII, n. 1247.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione Galileo Galilei » presso la Regia università di Pisa . . . . . Pag. 4211

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellazione in provincia di Modena . . . . . Pag. 4211

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Reggio Emilia . . . . . Pag. 4211

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Viterbo. . . . . Pag. 4212

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1939-XVII.

Sessione di novembre per l'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti . . . . . Pag. 4212

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Asti. . . . . Pag. 4212

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Asti. . . . . Pag. 4213

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Treviso. . . . . Pag. 4213

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cagliari. . . . . Pag. 4213

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 4214

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 4214

Diffida per tramutamento in titoli del certificato del consolidato 3,50 % . . . . . Pag. 4214

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di società cooperativa . . . . . Pag. 4214

## CONCORSI

Regia prefettura di Milano: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 4215

Regia prefettura di Treviso: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 4216

Regia prefettura di Pavia: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 4216

Regia prefettura di Brescia: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 4216

## LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. 1239.

**Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

E' vietato assumere o trattenere in servizio per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare, persone affette da malattia infettiva o da postumi di essa, che le mettano in condizioni di contagiare altri.

A tal fine tutte le persone assunte in servizio debbono essere munite di una tessera sanitaria conforme al modello che sarà stabilito dal Ministero dell'interno, nella quale debbono essere trascritti i risultati della visita di accertamento e dei controlli medici periodici, di cui al successivo art. 2.

Le tessere saranno fornite dal Ministero dell'interno ai podestà, che le rilasceranno gratuitamente ai lavoratori dimoranti nel Comune. I duplicati saranno rilasciati dietro pagamento, da parte del lavoratore, di una lira.

### Art. 2.

La visita medica di accertamento è eseguita gratuitamente dagli ufficiali sanitari o da chi per essi, i quali potranno valersi, per gli accertamenti, dei servizi tecnici esistenti.

I successivi controlli medici sono eseguiti, sempre gratuitamente, dai sanitari di cui al precedente comma, nel primo trimestre di ogni anno ed ogni volta che il lavoratore intenda riprendere il mestiere di domestico, quando sia trascorso più di un anno dalla precedente visita.

### Art. 3.

E' punito con l'ammenda fino a cinquecento lire il datore di lavoro che assume o trattiene in servizio persona sprovvista della tessera sanitaria o che dai referti annotati sulla tessera stessa risulti affetta da malattia infettiva diffusa o postumi di essa, che la mettano in condizione di contagiare altri.

Alla stessa pena soggiace il lavoratore.

Il ritardo o la inadempienza da parte di quest'ultimo all'obbligo del controllo sanitario periodico previsto dal precedente articolo è equiparato, agli effetti della sanzione, alla mancanza della tessera sanitaria.

### Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad estendere, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, ad altre categorie di lavoratori le disposizioni della presente legge e ad emanare le norme, anche integrative, occorrenti per la sua attuazione, nonché quelle per la graduale applicazione della legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto al Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1240.

**Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale l'Istituto Centrale del Restauro, allo scopo:

- a) di eseguire e controllare il restauro delle opere di antichità e d'arte e di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionarne ed unificarne i metodi;
- b) di studiare i mezzi tecnici per la migliore conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale;
- c) di esprimere pareri per qualunque lavoro di restauro e conservazione di opere di antichità e d'arte;
- d) d'impartire l'insegnamento del restauro.

### Art. 2.

L'Istituto esplica la sua attività, in materia di restauro, anche per opere di proprietà non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale.

Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici ai termini del Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.

### Art. 3.

Per il conseguimento dei suoi fini, l'Istituto è dotato di:

- 1) un laboratorio di restauro;
- 2) un gabinetto di fisica e radiografia;
- 3) un gabinetto di chimica;
- 4) un gabinetto fotografico;
- 5) un archivio per la documentazione dei restauri;
- 6) una biblioteca.

### Art. 4.

La direzione e l'amministrazione dell'Istituto sono affidate rispettivamente ad un soprintendente di 2<sup>a</sup> classe ai monumenti, gallerie, scavi e antichità e ad un funzionario dell'Amministrazione dell'educazione nazionale di gruppo A e di grado non superiore al 9°.

### Art. 5.

Per la parte tecnica e didattica è costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico, composto del direttore che ne fa parte di diritto e di quattro membri scelti dal Ministro per

l'educazione nazionale tra persone che abbiano particolare competenza in relazione ai fini dell'Istituto.

Il Consiglio tecnico è presieduto da uno dei membri espressamente designato dal Ministro.

Il direttore tiene informato il Consiglio tecnico dell'attività dell'Istituto e gli sottopone i problemi d'ordine tecnico e didattico che ritiene opportuno.

#### Art. 6.

Il Consiglio tecnico è convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

Fatta eccezione per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 7.

Le spese di restauro delle opere di proprietà dello Stato e di quelle al cui restauro provvede lo Stato stesso gravano sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

I restauri eseguiti per conto di privati o di enti diversi dallo Stato vanno a totale carico del proprietario dell'opera, e la determinazione preventiva della somma dovuta è fatta dal direttore dell'Istituto ed approvata dal Ministero dell'educazione nazionale.

I proventi saranno versati all'Erario ed imputati ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato. Il 20 per cento di detti proventi sarà annualmente assegnato con decreto del Ministro per le finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per essere devoluto all'Istituto.

#### Art. 8.

Alle spese per il funzionamento e per l'incremento dell'Istituto si provvede, a partire dall'esercizio 1939-40:

a) con un fondo annuo fisso di L. 235.000 di cui 100.000 saranno prelevate dal capitolo 143 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale;

b) con il 20 per cento dei proventi annuali di cui all'articolo precedente;

c) con i contributi, lasciti e donazioni che possono essere disposti a favore dello Stato per l'Istituto.

#### Art. 9.

Per l'insegnamento del restauro è svolto presso l'Istituto un corso triennale, al cui termine è rilasciato a coloro che avranno sostenuto con esito favorevole le relative prove, un diploma di idoneità all'esercizio della professione di restauratore.

E' svolto inoltre presso l'Istituto un corso annuale di perfezionamento, al termine del quale sarà rilasciato il relativo attestato.

Col regolamento da emanare con decreto Reale, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le condizioni di ammissione ai due corsi, i programmi e gli orari d'insegnamento, le norme relative agli esami ed alla equipollenza dei titoli rilasciati a norma del presente articolo, nonché quelle per il conferimento e la retribuzione degli incarichi d'insegnamento.

#### Art. 10.

Nel corso triennale è obbligatorio l'insegnamento delle seguenti materie:

- a) storia dell'arte antica, medioevale e moderna;
- b) tecnica del restauro;
- c) chimica;
- d) fisica;
- e) scienze naturali;
- f) disegno e tecniche pittoriche;
- g) legislazione delle antichità e belle arti.

Nel corso di perfezionamento è obbligatorio l'insegnamento, secondo programmi specializzati, delle materie di cui alle lettere a), b), c), d).

Le esercitazioni pratiche verteranno soprattutto sull'esecuzione del restauro e sull'applicazione dei procedimenti scientifici ausiliari.

#### Art. 11.

Col regolamento di cui al precedente articolo 9 saranno stabilite le tasse scolastiche d'immatricolazione, ammissione, frequenza, esame e diploma, dovute dagli iscritti ai corsi di cui allo stesso articolo 9.

Le tasse spettano all'Erario.

#### Art. 12.

E' vietato istituire scuole di restauro senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, al cui controllo è sottoposto l'insegnamento del restauro nel Regno.

#### Art. 13.

Per il funzionamento dell'Istituto Centrale del Restauro è istituito, presso l'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, il ruolo di cui all'annessa tabella A.

I gradi superiori all'iniziale del nuovo ruolo sono conferiti al personale riconosciuto meritevole in base alle seguenti norme:

a) il chimico ed il fisico possono conseguire il grado 9° dopo tre anni di effettivo servizio ed i due gradi successivi dopo altri due periodi di otto anni ciascuno nel grado immediatamente inferiore;

b) i restauratori dopo sette anni di effettivo servizio possono conseguire il grado 10°; dopo sette anni di effettivo servizio nel grado 10°, possono conseguire il grado 9° e dopo sei anni di permanenza nel 9°, possono pervenire all'8° subordinatamente alla vacanza del posto in quest'ultimo grado.

#### Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro per l'educazione nazionale può affidare per incarico le funzioni inerenti ai posti del ruolo di restauratori di cui all'annessa tabella A, a personale, anche estraneo all'Amministrazione dello Stato, che abbia particolare competenza in materia di restauro.

La retribuzione di tali incarichi è stabilita di concerto col Ministro per le finanze.

#### Art. 15.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno posti a disposizione dell'Istituto Centrale del Restauro:

a) due insegnanti di Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale o tecnica, per ricerche di laboratorio, con funzioni di assistenti;

b) un insegnante di disegno appartenente ai ruoli dell'istruzione media scientifica, magistrale o tecnica.

Gli'insegnanti, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, qualora le prestazioni presso l'Istituto non consentano loro il contemporaneo insegnamento presso le scuole medie, alle quali sono assegnati, saranno collocati fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, integrato dal R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, ed avranno diritto di conservare la sede che essi occupano all'atto del collocamento fuori ruolo.

Il servizio prestato presso l'Istituto è utile per la promozione al grado di ordinario e per gli ulteriori sviluppi di carriera nel ruolo di appartenenza.

#### Art. 16.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale saranno comandati all'Istituto Centrale del Restauro:

a) due impiegati d'ordine e cinque subalterni dei ruoli del Ministero dell'educazione nazionale;

b) due sottocapi-officina appartenenti ai ruoli dell'istruzione media tecnica.

#### Art. 17.

Con decreto Reale, da emanare ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, saranno emanate, a completamento delle disposizioni della presente legge, le norme interpretative ed integrative eventualmente necessarie.

#### Art. 18.

Il Gabinetto per il restauro degli oggetti di antichità e d'arte ed il Gabinetto per il restauro dei dipinti, istituiti con gli articoli 29 e 30 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3164, sono soppressi.

#### Art. 19.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore col 1° luglio 1939-XVII

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI  
— COBOLLI-GIGLI.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

#### TABELLA A

##### Ruolo organico del Regio Istituto Centrale del Restauro

##### Gruppo A.

| Grado                    | Posti |
|--------------------------|-------|
| 10°-7° Chimico . . . . . | N. 1  |
| 10°-7° Fisico . . . . .  | » 1   |
| Totale . . . . .         | N. 2  |

##### Gruppo B.

| Grado                            | Posti |
|----------------------------------|-------|
| 8° Restauratore capo . . . . .   | N. 1  |
| 9° Primo restauratore . . . . .  | » 3   |
| 10° Restauratore . . . . .       |       |
| 11° Aiuto restauratore . . . . . | » 3   |
| Totale . . . . .                 | N. 4  |

LEGGE 21 agosto 1939-XVII, n. 1241.

Norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### Art. 1.

Le persone di origine e di lingua tedesca, domiciliate nei comuni dell'Alto Adige, anche se residenti altrove, le quali hanno acquistato la cittadinanza italiana in applicazione del Trattato di San Germano, annesso alla legge 26 settembre 1920, n. 1322, e delle norme emanate in esecuzione del Trattato stesso, che intendano trasferirsi in Germania ed acquistare la cittadinanza germanica, devono dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana prima del trasferimento.

La presente disposizione si applica, altresì, ai discendenti, cittadini italiani, delle persone indicate nel comma precedente.

#### Art. 2.

La dichiarazione di rinuncia è presentata al prefetto della Provincia, alla quale appartiene il Comune nel cui elenco dei cittadini italiani l'interessato o il suo ascendente è stato iscritto a norma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dell'art. 14 del decreto presidenziale 1° febbraio 1922, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1922, n. 37.

Il prefetto, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1, rilascia all'interessato la dichiarazione di presa d'atto della rinuncia e, avuta comunicazione della concessione della cittadinanza germanica, dispone per la cancellazione dell'interessato dagli elenchi e dai registri di cittadinanza italiana.

#### Art. 3.

Qualora la cittadinanza italiana fosse stata conseguita per decreto Reale, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, la dichiarazione di rinuncia è presentata al Ministro per l'interno, il quale provvede analogamente a quanto è disposto nel secondo comma dell'art. 2.

#### Art. 4.

Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a norma della presente legge sono esenti dagli obblighi del servizio militare; ad essi, inoltre, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

#### Art. 5.

La perdita della cittadinanza italiana a norma della presente legge si estende alla moglie ed ai figli minori.

Le disposizioni degli articoli 3 e 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, non sono applicabili a coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza medesima, a norma della presente legge, da parte del genitore esercente la patria potestà.

## Art. 6.

Le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, presentate a norma degli articoli 2 e 3, sono esenti da qualsiasi tassa.

## Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI —  
DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1242.

Trattamento economico del personale delle Forze armate destinato in servizio nell'isola di Pantelleria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1926-IV, n. 1476, concernente il trattamento economico del personale militare del Regio esercito nelle isole dell'Egeo ed a Saseno;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 1884, concernente il trattamento economico da usarsi nei riguardi del personale della Regia aeronautica in servizio nelle isole dell'Egeo ed a Saseno e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile della Regia aeronautica e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1836, sulle indennità da corrispondere al personale della Regia marina nelle isole dell'Egeo ed a Saseno;

Visto il R. decreto 6 maggio 1937-XV, n. 775;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1609, relativo al trattamento economico da corrispondere agli ufficiali generali della Regia aeronautica comandanti le Forze aeree delle Isole italiane dell'Egeo;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Al personale delle Forze armate dello Stato in servizio nell'isola di Pantelleria, sono estese, in quanto applicabili, le norme sul trattamento economico vigenti per il personale in servizio nelle Isole italiane dell'Egeo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1939-XVII  
Atti del Governo, registro 412, foglio 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1243.

Nuovo regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, che istituì il Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Visto il regolamento per l'amministrazione e per la erogazione del Fondo predetto, approvato col R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, successivamente modificato coi Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1149 e 22 aprile 1937, n. 710;

Ritenuta la necessità di riordinare e di modificare le disposizioni contenute nel detto regolamento, anche in relazione all'art. 6 del R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 911, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico:*

Al vigente regolamento per l'amministrazione e per la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, istituito con la legge 12 luglio 1912, n. 812, e alla tabella annessa al regolamento, medesimo sono sostituiti, con effetto dal 1° luglio 1939-XVII, l'unico regolamento e la tabella che ne forma parte integrante, l'uno e l'altra visti d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1939-XVII  
Atti del Governo, registro 412, foglio 88. — MANCINI

**Regolamento per l'amministrazione e la erogazione  
del Fondo di previdenza per il personale delle dogane**

**Art. 1.**

Il Fondo di previdenza creato con l'art. 1 della legge 12 luglio 1912, n. 812, è eretto in ente morale autonomo e ha sede presso il Ministero delle finanze, direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Sono iscritti al Fondo di previdenza tutti gl'impiegati e i commessi appartenenti al ruolo del personale provinciale delle dogane, nonché le visitatrici doganali.

Conservano a tutti gli effetti la iscrizione al Fondo i funzionari doganali passati o che passeranno a far parte dei ruoli centrali di gruppo A del Ministero delle finanze in virtù dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304.

**Art. 2.**

Il Fondo è costituito:

- a) dalle quote di prodotti contravvenzionali assegnategli dalla legge istitutiva;
- b) dalle quote di indennità per servizi straordinari compiuti dal personale, in quanto siano assegnate all'Istituto dalle disposizioni vigenti;
- c) dagli interessi del denaro investito come all'art. 19;
- d) da oblazioni volontarie e altri proventi eventuali.

**Art. 3.**

Col Fondo di previdenza si provvede:

a) a corrispondere un'indennità agli impiegati, ai commessi e alle visitatrici doganali nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per collocamento a riposo, passaggio ad altro impiego dello Stato o per qualsivoglia altra causa che non sia condanna penale per fatti di servizio, o ai superstiti degli impiegati, dei commessi e delle visitatrici doganali, morti prima di abbandonare definitivamente il servizio.

Tale indennità è stabilita nella misura risultante dalla tabella annessa al presente regolamento del quale forma parte integrante.

Sono esclusi dal beneficio dell'indennità gli impiegati e i commessi dimissionari o considerati tali, a termini delle vigenti disposizioni sullo stato degli impiegati civili, eccetto il caso in cui le dimissioni siano giustificate dallo immediato passaggio ad altro impiego dello Stato;

b) a corrispondere sovvenzioni, nei casi speciali previsti dall'art. 15, agli impiegati, ai commessi e alle visitatrici doganali, alle loro famiglie o ai loro superstiti;

c) ad incoraggiare, mediante il conferimento di borse di studio presso scuole superiori (Università, Accademie e altri istituti ai quali si acceda col diploma di licenza di scuola media superiore) l'istruzione dei figli degli impiegati e commessi delle dogane, i quali abbiano dimostrato particolare tendenza agli studi.

Tali borse saranno conferite per concorso, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione del Fondo.

**Art. 4.**

Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del Fondo sono ripartite come segue:

1) il 71 % di esse è destinato ad alimentare il Fondo per il pagamento delle indennità, di cui alla lettera a), dell'articolo precedente;

2) il 25% è destinato ad essere erogato per gli scopi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo stesso;

3) il 4% è posto a disposizione del Consiglio di amministrazione per essere destinato a sostenere le spese ordinarie di gestione del Fondo, nonché quelle casuali e le altre per competenze e compensi inerenti al funzionamento del Consiglio medesimo ed al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle spese, presso l'Amministrazione centrale e gli uffici doganali.

Qualora il limite fissato per le erogazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente non sia stato raggiunto la differenza potrà essere impiegata per gli scopi stessi negli esercizi successivi.

**Art. 5.**

Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:

*Presidente:* Il Direttore generale delle dogane e delle imposte indirette;

*Membri:* il sostituto del Direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, con le funzioni di vice presidente;

il Direttore capo della divisione del personale delle dogane o il funzionario che lo sostituisce;

un funzionario di grado 5° o 6°, scelto fra quelli provenienti dal ruolo del personale provinciale delle dogane, entrati o che entreranno a far parte dei ruoli centrali di gruppo A del Ministero delle finanze, in virtù dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304;

un direttore capo di divisione di Ragioneria del Ministero delle finanze;

tre impiegati doganali, dei quali due del gruppo B ed uno del gruppo C, residenti in Roma, da scegliersi rispettivamente in due liste, l'una di sei nomi — per il gruppo B — l'altra di tre — per il gruppo C — presentate dall'Associazione fascista del pubblico impiego, con le modalità da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

*Segretario:* un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

I tre impiegati doganali membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

**Art. 6.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti fra i quali il presidente o il vice-presidente e due almeno dei tre impiegati doganali, senza contare il segretario, il quale in nessun caso ha voto deliberativo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; nel caso di parità prevale il voto del presidente.

**Art. 7.**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e straordinariamente ogni qual volta il presidente lo reputi necessario.

Esso è chiamato:

- 1) a liquidare le indennità di cui all'art. 3 lettera a);
- 2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3 lettera b);
- 3) a deliberare sul conferimento delle borse di studio di cui all'art. 3 lettera c) e a determinarne l'ammontare;
- 4) a deliberare riguardo all'accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali;
- 5) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di che al punto 3° dell'art. 4;

6) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

7) ad approvare i rendiconti della gestione.

#### Art. 8.

Di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo, nell'adunanza immediatamente successiva.

#### Art. 9.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.

Nei casi di urgenza, il presidente può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all'art. 3 lettera a), ed ordinarne il pagamento; così pure su proposta di due membri del Consiglio, può anche ordinare il pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera b). In questi casi ne riferisce al Consiglio nella prima adunanza.

Il presidente ha anche facoltà, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione, di disporre il pagamento di somme in acconto delle indennità, fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta.

#### Art. 10.

Per gli effetti del diritto alla indennità di cui all'art. 3 lettera a), i funzionari e i commessi doganali sono assegnati ai gruppi A e B o al gruppo C o al personale subalterno, secondo le disposizioni dei vigenti ruoli organici.

#### Art. 11.

Il diritto alla indennità si acquista solo quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle dogane cinque anni di servizio utile agli effetti della pensione.

Sarà tenuto conto anche del servizio prestato anteriormente al diciottesimo anno di età nel solo caso che ciò sia necessario per raggiungere il minimo di cinque anni.

Per le visitatrici doganali, il diritto alla indennità si acquista dopo cinque anni di servizio ininterrotto.

L'indennità stabilita per i superstiti degli impiegati e dei commessi che abbiano compiuto soltanto il minimo di cinque anni di servizio nel ruolo delle dogane è dovuta anche quando tale limite non sia stato raggiunto, se l'impiegato o il commesso sia morto per cause di servizio.

Quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle dogane 5 anni di servizio si tien conto, agli effetti della misura della indennità, anche degli anni di servizio, anteriori all'ammissione nel ruolo predetto, utili per la pensione, secondo le disposizioni in vigore.

Nel computo degli anni di servizio per determinare la misura della indennità, l'anno incominciato si calcola per anno intero, salvo quanto è stabilito nella tabella.

All'accertamento dell'anzianità di servizio degli impiegati, dei commessi e delle visitatrici per la determinazione della indennità, provvede in ogni caso, d'ufficio, il Consiglio di amministrazione.

#### Art. 12.

Agli effetti delle indennità stabilite dalla tabella per i superstiti degli impiegati e dei commessi, si considerano come figli (maggioresni o minoresni) i figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o per decreto Reale di data anteriore alla morte del genitore, e i figli adottivi.

Se l'impiegato o il commesso ha lasciato la vedova, sola o con figli maggiori o minoresni, l'indennità è dovuta per intero alla vedova nella misura rispettivamente indicata nella tabella.

Se non vi è la vedova, ma vi sono figli minoresni, l'indennità è corrisposta ai detti figli in parti uguali.

L'indennità assegnata dalla tabella ai superstiti degli impiegati o dei commessi, non aventi diritto, per la morte dell'impiegato o del commesso, a pensione o indennità sul bilancio dello Stato, è dovuta, nella misura stabilita dalla tabella, ai figli maggiori.

In mancanza di figli maggiori, è corrisposta, in ordine di preferenza, alle seguenti categorie di persone:

1) figli naturali riconosciuti, maggiori o minoresni, in parti uguali;

2) il padre, se i genitori sono entrambi viventi, e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; il genitore superstite se uno di essi è morto.

Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, l'indennità è divisa tra di essi in parti uguali;

3) fratelli maggiori nulla tenenti, permanentemente inabili al lavoro, fratelli minoresni celibi nullatenenti e sorelle nubili o vedove, nullatenenti, in parti uguali;

4) una o più persone esplicitamente a tal fine designate dall'impiegato o commesso con atto di ultima volontà. Se vi sono più persone designate, l'indennità è corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'impiegato o il commesso abbia disposto diversamente.

L'indennità spettante ai superstiti (coniuge e figli legittimi, legittimati o adottivi) della visitatrice che abbia lasciato il vedovo, solo o con figli, è dovuta per intero al vedovo, altrimenti è corrisposta in parti uguali ai figli.

Il coniuge dell'impiegato, del commesso o della visitatrice, contro il quale esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa dello stesso o di entrambi i coniugi non ha diritto all'indennità.

Questa, nella misura stabilita dalla tabella, è devoluta interamente ai figli legittimi o legittimati o adottivi, se ve ne sono; in mancanza di detti figli, l'indennità è corrisposta, in ordine di preferenza e limitatamente ai superstiti degli impiegati e dei commessi, alle persone indicate ai nn. 1, 2 e 3, nella misura stabilita per gli altri superstiti.

#### Art. 13.

Agli impiegati ed ai commessi che passino ad altro impiego dello Stato è dovuta — quando abbiano prestato almeno cinque anni di servizio in qualità di appartenenti al ruolo provinciale delle dogane — un'indennità corrispondente a tanti ventesimi di quella minima stabilita dalla tabella per gli impiegati e commessi collocati a riposo — tenuto conto delle condizioni di famiglia — quanti sono gli anni di servizio prestati.

In ogni caso tale indennità non potrà eccedere la minima anzidetta.

Gli impiegati e i commessi che abbiano percepito un'indennità per essere passati ad altro impiego dello Stato non possono percepire un'altra indennità dopo essere eventualmente rientrati nell'impiego di origine.

Tale disposizione non è applicabile a quei funzionari i quali per effetto di disposizioni organiche, sieno passati a far parte di ruoli speciali della Amministrazione delle dogane e che sieno poi rientrati nel ruolo generale delle dogane, in conseguenza di sopraggiunte disposizioni organiche, né a quelli che sieno riammessi in servizio in virtù dell'art. 53

del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili.

In tali casi, la somma precedentemente percetta dagli interessati sarà trattenuta all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità.

#### Art. 14.

L'indennità è corrisposta su regolare domanda dell'impiegato, del commesso, della visitatrice doganale, o dei loro superstiti, diretta al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza.

Quando l'indennità sia richiesta dall'impiegato o dal commesso, alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti necessari a comprovare lo stato di famiglia e, se del caso, le condizioni delle persone a carico di lui.

Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti dell'impiegato o del commesso, o della visitatrice, devono essere uniti alla domanda i seguenti documenti:

1) se si tratta del coniuge con figli o dei soli figli, lo stato di famiglia o un atto di notorietà, redatto a forma di legge, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'impiegato, il commesso o la visitatrice deceduti, e la loro capacità legale.

Sono ritenuti incapaci legalmente coloro che ai termini del Codice civile sono incapaci a succedere.

Il coniuge superstite deve comprovare, con lo stesso atto di notorietà o con atto legale separato, che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi;

2) se si tratta del coniuge senza figli, l'atto di stato civile comprovante il matrimonio e il documento dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione, come al numero precedente;

3) se si tratta di figli adottivi, copia autentica dell'atto di adozione;

4) se si tratta di altri superstiti:

a) per i figli naturali riconosciuti, la prova del riconoscimento e un atto di notorietà, redatto a forma di legge, dal quale risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;

b) per i genitori, atto di notorietà dal quale risulti non essere intervenuta tra di essi sentenza di separazione passata in giudicato oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa;

c) per i genitori, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro, i fratelli minorenni celibi e le sorelle nubili o vedove nullatenenti, un certificato dell'Ufficio di stato civile, o un atto di notorietà, redatto a forma di legge, comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con l'impiegato o con il commesso deceduto e, quando sia necessario, la condizione di stato civile e quella di inabilità al lavoro o di nullatenenza. Escluso il caso in cui l'indennità spetti ai genitori, i richiedenti debbono inoltre comprovare, con lo stesso atto di notorietà, di essere i soli aventi diritto.

#### Art. 15.

Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'articolo 3, saranno corrisposte:

1) nei casi di morte, non per cause di servizio, di impiegati o commessi, o visitatrici che non abbiano compiuto il quinquennio stabilito dall'articolo 11;

2) nei casi di infortuni di impiegati, commessi o visitatrici in servizio, per cause di servizio;

Agli effetti delle sovvenzioni da corrispondersi nei casi previsti al punto 2° si considerano come infortuni in servizio per

cause di servizio anche le ferite riportate in guerra e per causa di guerra;

3) a favore degli impiegati, dei commessi o delle visitatrici, aventi prole numerosa, nei limiti di una somma annua complessiva di L. 150.000, da prelevarsi dalla quota delle entrate del Fondo destinate al pagamento delle indennità, di cui al punto 1° dell'art. 4.

La misura di queste ultime sovvenzioni e le condizioni e modalità alla cui osservanza dovranno essere subordinate le relative concessioni saranno stabilite anno per anno dal Consiglio di amministrazione del Fondo.

Potranno anche essere corrisposte, quando ne sia giustificato il bisogno:

a) nei casi di infortuni o di gravi malattie degli impiegati, dei commessi o delle visitatrici per cause estranee al servizio, di ricovero temporaneo degli stessi in case di cura, stabilimenti termali e simili, con speciale riguardo a coloro che si trovino in aspettativa per motivi di salute;

b) nei casi di morte o di gravi malattie delle persone di famiglia degli impiegati, dei commessi o delle visitatrici, e, una volta tanto, ai superstiti dei funzionari o commessi in caso di morte di questi in attività di servizio;

c) nei casi di pubbliche calamità che rendano le condizioni economiche degli impiegati, dei commessi o delle visitatrici eccezionalmente disagiate;

d) per contributo alla spesa di istruzione dei figli degli impiegati e dei commessi, fino al compimento degli studi secondari o equiparati, qualora nella residenza dell'impiegato o del commesso non siano scuole.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo può stabilire vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo.

#### Art. 16.

Le domande di sovvenzione debbono essere dirette al presidente del Consiglio di amministrazione e — salve le eccezioni di che all'ultimo comma del presente articolo — trasmesse per il tramite del direttore della circoscrizione doganale il quale, assistito dal locale capo-gruppo dogane dell'Associazione fascista del pubblico impiego, provvederà ai necessari accertamenti sulla attendibilità dei motivi addotti dal richiedente e dei documenti da esso esibiti.

Del risultato di tali accertamenti si dovrà far menzione in apposito verbale nel quale sarà anche esposto motivato parere circa il provvedimento da adottarsi.

Entro dieci giorni dalla data dell'arrivo, la domanda dovrà essere trasmessa al Consiglio di amministrazione insieme con i documenti esibiti dal richiedente e col verbale di cui al comma precedente, sottoscritto dal direttore circoscrizionale e dal capo-gruppo predetto.

Qualora il termine di dieci giorni stabilito per l'invio delle domande non sia sufficiente alla istruttoria, esso potrà essere prorogato per il termine strettamente necessario, ma in tal caso dovrà esserne data ragione nel verbale.

In assenza del direttore della circoscrizione doganale, ne farà le veci il funzionario che lo sostituisce in servizio.

Le domande di sovvenzione presentate da funzionari di grado 5° e 6°, saranno trasmesse dagli interessati direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione, quelle presentate da funzionari o commessi assegnati o distaccati presso uffici non dipendenti dal direttore della circoscrizione doganale saranno trasmesse al presidente del Consiglio di amministrazione per il tramite e col motivato parere dei capi degli uffici ai quali i richiedenti appartengono.

## Art. 17.

Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto dai ricevitori doganali, a favore dei quali la Cassa dei depositi e prestiti emette i relativi mandati, in conformità di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo e dal segretario.

I mandati emessi dalla Cassa dei depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette d'introito rilasciate alla Tesoreria dai ricevitori doganali, staccandole da appositi registri a matrice e figlia.

Le ricevute degli interessati devono dai ricevitori doganali essere controfirmate e trasmesse immediatamente alla Amministrazione del Fondo.

Al termine dell'anno finanziario i ricevitori doganali devono chiudere i registri a matrice e figlia delle bollette d'introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.

## Art. 18.

Le indennità e le sovvenzioni erogate dal Fondo di previdenza non sono nè cedibili nè sequestrabili.

## Art. 19.

Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti secondo modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della cassa e la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Per la migliore utilizzazione del Fondo, queste somme potranno, quando sieno destinate a costituire il capitale stabile, essere investite in titoli dello Stato intestati al Fondo di previdenza.

Gli interessi di tali titoli sono anch'essi versati alla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero.

## Art. 20.

L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Nell'adunanza di settembre, il Segretario deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rendiconto relativo all'esercizio scaduto.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* delle dogane e delle imposte indirette.

## Art. 21.

La revisione dei registri d'introito dei proventi contravvenzionali deve essere completata con l'accertamento della concordanza fra le somme che secondo i registri stessi spettano al Fondo di previdenza per quote contravvenzionali e quelle effettivamente versate.

I direttori delle circoscrizioni doganali devono notificare ogni trimestre, all'amministrazione del Fondo, con appositi elenchi, i versamenti eseguiti dai contabili a favore del Fondo stesso.

Su tali elenchi dovranno essere apposte a cura, secondo i casi, del direttore circoscrizionale o dell'intendente di finanza le attestazioni relative alla concordanza di cui sopra.

L'Amministrazione del Fondo procederà poi semestralmente al riscontro degli elenchi di cui trattasi con gli estratti del conto corrente comunicatili dalla Cassa depositi e prestiti.

## Art. 22.

Le spese di amministrazione sono pagate dal ricevitore della dogana di Roma, previa liquidazione da parte del Consiglio di amministrazione.

## Art. 23.

Per provvedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti di cui all'art. 9 sono affidati al ricevitore della dogana di Roma fondi tratti con mandati a suo favore sul conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Con gli stessi fondi si potrà, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, provvedere anche all'immediato pagamento delle sovvenzioni già deliberate, nei casi in cui speciali circostanze di urgenza giustifichino la deroga alla procedura stabilita dal precedente articolo 17.

Alla fine di ogni esercizio, il ricevitore stesso deve dar conto dei fondi da lui gestiti, trasmettendo, a corredo del registro di introito, tutti i documenti giustificativi delle singole spese e dei pagamenti in acconto e la quietanza del versamento alla Cassa dei depositi e prestiti dell'eventuale rimanenza.

## Art. 24.

Modificazioni al presente regolamento ed alla misura delle indennità fissate nell'annessa tabella, potranno effettuarsi, quando l'andamento finanziario dell'Istituto, le risultanze dei bilanci, o altri motivi lo giustifichino, con decreto Reale, previo parere del Consiglio di amministrazione del Fondo e sentito il Ministero delle corporazioni.

## Art. 25.

Tutte le precedenti disposizioni che siano in contrasto con quelle del presente regolamento s'intendono abrogate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania  
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni      Il Ministro per le finanze  
LANTINI                                      DI REVEL

| INDENNITÀ SPETTANTE                                       |                                                                                                                                                                                          |             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                       |                                                                                         |             |                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| NUMERO DEGLI ANNI DI SERVIZIO<br>DELL'IMPIEGATO O COMMESO | All'impiegato o commeso o al suo su-<br>morte dell'impiegato o del commeso<br>Bilancio dello Stato                                                                                       |             |                                       | Al superstiti dell'impiegato o commeso non aventi diritto<br>per la morte dell'impiegato o del commeso a pensione o<br>indennità sul Bilancio dello Stato solo quando non vi siano<br>contemporaneamente altri superstiti aventi diritto alla<br>detta pensione o indennità. |             |                                       | Alle vitalitrici dopannali e loro superstiti<br>(vedovo, vedovo con figli o soli figli) |             |                                       |
|                                                           | Gruppi<br>A e B                                                                                                                                                                          | Gruppo<br>C | Personale<br>subalterno<br>(commessi) | Gruppi<br>A e B                                                                                                                                                                                                                                                              | Gruppo<br>C | Personale<br>subalterno<br>(commessi) | Gruppi<br>A e B                                                                         | Gruppo<br>C | Personale<br>subalterno<br>(commessi) |
| 5 o più, ma meno di 8 . . . . .                           | 7,200                                                                                                                                                                                    | 4,800       | 2,400                                 | 4,300                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,900       | 1,500                                 | 4,300                                                                                   | 2,900       | 1,500                                 |
| 8 o più, ma meno di 11 . . . . .                          | 10,800                                                                                                                                                                                   | 7,200       | 3,600                                 | 6,500                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,300       | 2,200                                 | 6,500                                                                                   | 4,300       | 2,200                                 |
| 11 o più, ma meno di 14 . . . . .                         | 14,400                                                                                                                                                                                   | 9,600       | 4,800                                 | 8,600                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,800       | 2,900                                 | 8,600                                                                                   | 5,800       | 2,900                                 |
| 14 o più, ma meno di 17 . . . . .                         | 18,000                                                                                                                                                                                   | 12,000      | 6,000                                 | 10,800                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,200       | 3,600                                 | 10,800                                                                                  | 7,200       | 3,600                                 |
| da 17 a 19 e sei mesi . . . . .                           | 21,000                                                                                                                                                                                   | 14,000      | 7,000                                 | 12,600                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,400       | 4,200                                 | 12,600                                                                                  | 8,400       | 4,200                                 |
| più di 19 e sei mesi, ma meno di 22 . . . . .             | 10,000                                                                                                                                                                                   | 6,800       | 3,400                                 | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,100       | 2,100                                 | 6,000                                                                                   | 4,100       | 2,100                                 |
| 22 o più, ma meno di 25 . . . . .                         | 10,500                                                                                                                                                                                   | 7,000       | 3,500                                 | 6,300                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,200       | 2,200                                 | 6,300                                                                                   | 4,200       | 2,200                                 |
| 25 o più, ma meno di 28 . . . . .                         | 11,000                                                                                                                                                                                   | 7,300       | 3,600                                 | 6,600                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,400       | 2,300                                 | 6,600                                                                                   | 4,400       | 2,300                                 |
| 28 o più, ma meno di 31 . . . . .                         | 11,500                                                                                                                                                                                   | 7,600       | 3,800                                 | 6,900                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,600       | 2,400                                 | 6,900                                                                                   | 4,600       | 2,400                                 |
| 31 o più, ma meno di 34 . . . . .                         | 12,000                                                                                                                                                                                   | 8,000       | 4,000                                 | 7,200                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,800       | 2,600                                 | 7,200                                                                                   | 4,800       | 2,600                                 |
| 34 o più, ma meno di 36 . . . . .                         | 13,000                                                                                                                                                                                   | 8,700       | 4,300                                 | 7,800                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,200       | 2,800                                 | 7,800                                                                                   | 5,200       | 2,800                                 |
| da 36 a 38 . . . . .                                      | 14,000                                                                                                                                                                                   | 9,300       | 4,700                                 | 8,400                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,600       | 3,000                                 | 8,400                                                                                   | 5,600       | 3,000                                 |
| più di 38 fino a 40 . . . . .                             | 15,000                                                                                                                                                                                   | 10,000      | 5,000                                 | 9,000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,000       | 3,000                                 | 9,000                                                                                   | 6,000       | 3,000                                 |
| più di 40 . . . . .                                       | Somma pre-<br>cedente au-<br>mentata di<br>tantissimi<br>quantissimi<br>gli anni di<br>servizio ec-<br>cedenti i 40<br>prestiti pri-<br>ma del com-<br>pimento dei<br>65 anni di<br>età. | Come contro | Come contro                           | Come contro                                                                                                                                                                                                                                                                  | Come contro | Come contro                           | Come contro                                                                             | Come contro | Come contro                           |

NOTA. — Sono parificati rispettivamente ai figli minorenni e ai fratelli minorenni:

- a) i figli e i fratelli maggiorenni che erano a carico dell'impiegato o del commeso e che provino di essere nullatenenti e inabili permanentemente al lavoro.  
b) Le figlie e le sorelle maggiorenni nubili o vedove che erano a carico dell'impiegato o del commeso e che provino di essere nullatenenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania  
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze  
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni  
LANTINI

Indennità minima di L. 450 se la vitalitrice abbia compiuto 5 anni di servizio ininterrotto. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto tale indennità è accresciuta di L. 30 fino a raggiungere come piùssimamente il massimo di L. 1500.

Indennità eguale a tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.

Indennità eguale a tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.

Indennità eguale a tre quarti di quella che spetterebbe ai figli maggiorenni.

Indennità minima di L. 500 se l'impiegato aveva 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 80 fino a raggiungere come piùssimamente il massimo di L. 3300.

Indennità minima di L. 1000 se l'impiegato aveva 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 100 fino a raggiungere come piùssimamente il massimo di L. 6600.

Indennità minima di L. 1600 se l'impiegato aveva 5 anni di servizio. Per ogni anno di servizio, oltre il quinto, tale indennità è accresciuta di L. 240 fino a raggiungere come piùssimamente il massimo di L. 10.000.

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1244.

**Soppressione delle Fabbricerie di n. 39 chiese in provincia di Genova.**

N. 1244. R. decreto 6 giugno 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 39 chiese in provincia di Genova.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1245.

**Dichiarazione formale dei fini di n. 25 Confraternite in provincia di Macerata.**

N. 1245. R. decreto 6 giugno 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 25 Confraternite in provincia di Macerata.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 10 giugno 1939-XVII, n. 1246.

**Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.**

N. 1246. R. decreto 10 giugno 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Educazione nazionale, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione di cinquanta milligrammi di solfato di radio, disposta in suo favore dal prof. Alessandro Bertino, con atto pubblico in data 19 gennaio 1939-XVII, a rogito del dott. Michele Pinnaferà direttore amministrativo della Regia università di Sassari, ufficiale delegato ai contratti per conto e nell'interesse dell'Università medesima.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 10 giugno 1939-XVII, n. 1247.

**Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione Galileo Galilei » presso la Regia università di Pisa.**

N. 1247. R. decreto 10 giugno 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Galileo Galilei » presso la Regia università di Pisa.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1939-XVII.

**Proroga di divieto di caccia e uccellazione in provincia di Modena.**

#### IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Pavullo (Modena), dell'estensione di ettari 1500 circa, delimitata dai seguenti confini:

*ad est*, strada nazionale Giardini, dall'incrocio con la strada vicinale dei Molini, fino alla località detta Quercia-grossa attraversando l'abitato di Pavullo;

*a sud*, strada nazionale Giardini, dalla località anzidetta (Quercia-grossa), fino all'incrocio con la strada comunale per Menzone nei pressi della Serretta;

*ad ovest*, strada comunale per Monzone, strada comunale di Santa Maria fino all'incrocio del rio Giordano e di lì lungo il rio stesso fino alla confluenza del torrente Cogorno;

*a nord*, dalla predetta confluenza, lungo il torrente Cogorno, fino al Molino di Paolo, di lì lungo la strada vicinale dei Molini fino alla nazionale Giardini,

Visti i decreti Ministeriali 20 luglio 1936, 13 luglio 1937 e 1° giugno 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38, e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Modena, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 20 luglio 1936, 13 luglio 1937 e 1° giugno 1938, in una zona della provincia di Modena, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1939-XVII

(3817)

Il Ministro: ROSSONI

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1939-XVII.

**Pestizioni all'esercizio venatorio in provincia di Reggio Emilia.**

#### IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziata nella provincia di Reggio Emilia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellazione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Baiso (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 700 circa, delimitata dai seguenti confini:

*a nord*, torrente Lucenta;

*ad est*, strada di Guilghella sino alla Chiesa di Levizzano;

*a sud*, strada comunale Levizzano-Piola di Levizzano;

*ad ovest*, confine comunale tra Baiso e Carpineti, indi strada comunale di Migliatica e torrente Lucenta.

La Commissione venatoria provinciale di Reggio Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1939-XVII

(3831)

Il Ministro: ROSSONI

## DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA  
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziata nella provincia di Viterbo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Viterbo, ed udito il Comitato per la caccia;

## Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellazione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Gallese (Viterbo), della estensione di ettari 620 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, il rio Miccino;

ad est, la provincia Borghetto-Gallese e la ferrovia Orte-Roma;

a sud, il rio Fratta;

ad ovest, il confine territoriale di Corchiano, e precisamente la strada comunale Gallese-Corchiano.

La Commissione venatoria provinciale di Viterbo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3818)

## DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1939-XVII.

Sessione di novembre per l'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti.

IL GUARDASIGILLI  
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228; l'art. 1 del R. decreto legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito con modificazione nella legge 3 gennaio 1939, n. 21, e l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

## Decreta:

## Art. 1.

Gli aspiranti alla nomina a revisori dei conti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate dalla Commissione centrale preveduta nell'art. 11 del R. decreto legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517, nella sessione di novembre 1939 dovranno presentarle entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

## Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire sei, sono rivolte al Ministro per la grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) della copia dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I candidati o invalidi di guerra non iscritti al Partito debbono documentare la loro qualità producendo il decreto di concessione della pensione di guerra o il certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di tali documenti la qualità di mutilato o invalido di guerra deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali è rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta;

d) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

e) dei titoli e documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti per la nomina a revisore dei conti a termini dell'art. 12 commi 2° e 3°, del R. decreto legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

f) della ricevuta del versamento all'Esercizio della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

g) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale il competente organo sindacale attesta l'attuale iscrizione nell'albo e l'anzianità di iscrizione.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere viste, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la Società ha la sua sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto di quelli che sono irregolari.

Roma, addì 22 agosto 1939-XVII

Il Ministro: GRANDI

(3889)

## DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA  
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziata nella provincia di Asti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti ed udito il Comitato per la caccia;

## Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellazione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Rocca-verano (Asti), dell'estensione di ettari 800 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada comunale che dalla stazione di Mombaldone va a Roccaverano, fino a S. Giovanni, quindi per la strada campestre che passando ad est del bivio Torine va a Garbavoli, e seguendo la strada comunale si congiunge alla stazione di Mombaldone.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1939-XVII

*Il Ministro: Rossoni*

(3834)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Asti.

**IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA  
E PER LE FORESTE**

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziata nella provincia di Asti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellazione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Rocchetta Tanaro (Asti), dell'estensione di ettari 150 circa, delimitata dai seguenti confini:

Partendo dalla casa cantoniera n. 68 segue la strada privata che va perpendicolarmente al Tanaro segue a valle il corso del fiume fino all'altezza del sottopassaggio della ferrovia ragione Mezzano quindi la ferrovia fino al casello n. 68.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1939-XVII

*Il Ministro: Rossoni*

(3835)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Treviso.

**IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA  
E PER LE FORESTE**

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziata nella provincia di Treviso;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellazione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Conegliano (Treviso), della estensione di ettari 1280 circa, delimitata dai seguenti confini:

*ad est*, strada Conegliano-Ponte delle Alpi, partendo dalla stazione ferroviaria di S. Vendemiano fino al crocevia « 4 strade » (località Menaré);

*a nord*, strada Santin, via della Valle, via dei Borzotti, via delle Bruscole, strada vicinale medesima, strada comunale Marcorà fino a casa Mattana, via Mangesa delle Spezie, strada vicinale dei Bozzet e per una via campestre fino alle adiacenze della villa Zuliani;

*ad ovest*, strada comunale di Manzana fino a casa Dal Col, via privata fino al negozio De Giorgi (località Bagnolo), strada consorziale Tarzo-Conegliano fino al ponte sul Cervano, torrente omonimo fino alla confluenza col fiume Monticano, corso del Monticano, fino allo stabilimento De Nardi, via Carpené fino alla villa fratelli Antoniazzi;

*a sud*, strada nazionale Treviso-Udine, da villa fratelli Antoniazzi fino alla stazione ferroviaria di S. Vendemiano.

La Commissione venatoria provinciale di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1939-XVII

*Il Ministro: Rossoni*

(3828)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cagliari.

**IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA  
E PER LE FORESTE**

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziata nella provincia di Cagliari;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cagliari, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellazione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Domus de Maria (Cagliari), della estensione di ettari 2500 circa, delimitata dai seguenti confini:

*a sud*, mare Tirreno;

*ad est*, strada da Torre di Chia a Domus de Maria;

*a nord*, strada da Domus de Maria a Teulada;

*ad ovest*, strada da Teulada sino al porto di Teulada.

La Commissione venatoria provinciale di Cagliari provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1939-XVII

*Il Ministro: Rossoni*

(3833)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

### Media dei cambi e dei titoli

del 30 agosto 1939-XVII

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Stati Uniti America (Dollaro)               | 19 —    |
| Inghilterra (Sterlina)                      | 83,55   |
| Francia (Franco)                            | 47,70   |
| Svizzera (Franco)                           | 430,50  |
| Argentina (Peso carta)                      | 4,44    |
| Belgio (Belga)                              | 3,215   |
| Canada (Dollaro)                            | 18,75   |
| Danimarca (Corona)                          | 3,6260  |
| Germania (Reichsmark)                       | 7,5135  |
| Norvegia (Corona)                           | 4,4695  |
| Olanda (Florino)                            | 10,175  |
| Polonia (Zloty)                             | 355,10  |
| Portogallo (Scudo)                          | 0,7595  |
| Svezia (Corona)                             | 4,5970  |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)        | 22,85   |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)       | 4,8733  |
| Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)  | 7,6330  |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)        | 16,23   |
| Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)    | 43,70   |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)         | 3,5236  |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing)          | 13,9431 |
| Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing) | 222,20  |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)   | 15,10   |
| Ungheria (Pengó) (Cambio di Clearing)       | 3,8520  |
| Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)      | 439,56  |
| Rendita 3,50 % (1906)                       | 72,10   |
| Id. 3,50 % (1902)                           | 70,125  |
| Id. 3,00 % Lordo                            | 50,025  |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934)           | 66,825  |
| Id. Id. 5 % (1936)                          | 91,775  |
| Rendita 5 % (1935)                          | 89,85   |
| Obbligazioni Venezia 3,50 %                 | 90,875  |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940         | 97,90   |
| Id. Id. 5 % - Id. 1941                      | 99,30   |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943          | 89,825  |
| Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943          | 89,775  |
| Id. Id. 5 % - Id. 1944                      | 94,60   |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª pubblicazione)

Elenco n. 23

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2107 — Data: 28 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Gattuso Fortunato fu Francesco — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1862 — Data: 5 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce — Intestazione: Quarta Raffaele fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17501 — Data: 14 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Ciccodicola Clotilde fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2494 — Data: 5 maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Mammana Maria di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4755 — Data: 14 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Stoppani Silvio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 18 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Loioli Dante di Abele — Titoli del Debito pubblico: 1 cartella red. 3,50, capitale L. 8200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 25 giugno 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Savoldelli Pedrocchi Giacomo — Titoli del Debito pubblico: 5 cartelle red. 3,50, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 719 — Data: 19 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: De Raymondi Argentina ed altri — Titoli del Debito pubblico: 1 cartella red. 3,50, capitale L. 83.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1955 — Data: 6 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone — Intestazione: Ruschetta Maria di Felice — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

(3870)

Il direttore generale: POTENZA

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per tramutamento in titoli del certificato del consolidato 3,50 %

(1ª pubblicazione).

Avviso n. 24.

Il sig. Fasanelli Vincenzo fu Francesco, domiciliato in San Severino Lucano (Potenza) ha presentato a questa Amministrazione per il tramutamento in titoli al portatore, il certificato del cons. 3,50% (1906) n. 307.099 per la rendita annua di L. 96 a lui intestato.

Detto certificato reca nella seconda facciata, benchè occultata, con un foglio di carta, su di essa incollato, e con varie cancellazioni, una dichiarazione del gennaio 1910, che, per quanto è dato leggere, appare ivi rilasciata quale consenso al tramutamento della rendita in titoli al portatore, con delega a terza persona per il ritiro dei titoli stessi.

Alla firma del dichiarante, segue una autentica notarile, soltanto in parte decifrabile.

Di seguito alla accennata dichiarazione e relativa autentica, appare una successiva scritturazione, la quale, essendo occultata, oltrechè dal foglio incollato, anche da una larga macchia d'inchiostro, è in modo assoluto indecifrabile, sicchè non è dato rilevare se contenga cessione della rendita.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà dato corso alla domanda di tramutamento della predetta rendita, consegnando a chi di ragione i nuovi titoli al portatore.

Roma, addì 28 agosto 1939-XVII

(3869)

Il direttore generale: POTENZA

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società anonima cooperativa « Consorzio per il collocamento dei prodotti agricoli », con sede in Como, costituita con atto 26 luglio 1928, a rogito notaio Capiaghi dott. Carlo, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni.

(3868)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1937-XVI, relativo al concorso per n. 17 posti di medico condotto nei Comuni della provincia di Milano;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 249, del 31 ottobre 1938-XVII;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso sopraindicato:

|                                       | punti | 65,18 su 100 |
|---------------------------------------|-------|--------------|
| 1) Florelli Giuseppe . . . . .        | 64,65 |              |
| 2) De Vita Davide . . . . .           | 62,81 |              |
| 3) Porfidia Domenico . . . . .        | 61,61 |              |
| 4) Vitalone Vito . . . . .            | 60,40 |              |
| 5) Tubino Arturo . . . . .            | 60,36 |              |
| 6) Margnelli Edoardo . . . . .        | 60,27 |              |
| 7) Paltrinieri Guglielmo . . . . .    | 60,15 |              |
| 8) Scopazzo Antonio . . . . .         | 59,68 |              |
| 9) De Megni Nello . . . . .           | 59,39 |              |
| 10) De Amicis Mario . . . . .         | 59,38 |              |
| 11) Massara Filippo . . . . .         | 58,69 |              |
| 12) Vecchio Angelo . . . . .          | 58,68 |              |
| 13) Serlenga Antonio . . . . .        | 58,49 |              |
| 14) Nannei Alberto . . . . .          | 58,05 |              |
| 15) Bumbaca Rocco . . . . .           | 58,04 |              |
| 16) Bignami Gaetano . . . . .         | 57,65 |              |
| 17) Riva Alessandro . . . . .         | 57,40 |              |
| 18) Catini Vincenzo . . . . .         | 56,87 |              |
| 19) Gulisano Gerolamo . . . . .       | 56,86 |              |
| 20) D'Elia Luigi . . . . .            | 56,68 |              |
| 21) Vigliero Placido . . . . .        | 56,61 |              |
| 22) Ratti Edoardo . . . . .           | 56,49 |              |
| 23) Astuni Antonino . . . . .         | 56,40 |              |
| 24) Colla Umberto . . . . .           | 56,11 |              |
| 25) Perino Gaspare . . . . .          | 55,47 |              |
| 26) Coppola Vito . . . . .            | 55,38 |              |
| 27) Lombardozzi Pasquale . . . . .    | 55,04 |              |
| 28) Pedrazzoli Giorgio . . . . .      | 54,90 |              |
| 29) Botta Giuseppe . . . . .          | 54,88 |              |
| 30) Portalupi Domenico . . . . .      | 54,86 |              |
| 31) Ricci Leonardo . . . . .          | 54,65 |              |
| 32) Dolcini Carlo Pompeo . . . . .    | 54,47 |              |
| 33) Cecchini Nazzareno . . . . .      | 54,31 |              |
| 34) Bidone Lorenzo . . . . .          | 54,13 |              |
| 35) Introna Michele . . . . .         | 54,06 |              |
| 36) De Santis Francesco . . . . .     | 53,68 |              |
| 37) De Leonardis Giuseppe . . . . .   | 53,58 |              |
| 38) De Domenico Michele . . . . .     | 52,95 |              |
| 39) Manzoni Giovanni . . . . .        | 52,54 |              |
| 40) Fenini Giuseppe Alberto . . . . . | 52,43 |              |
| 41) Cannoniere Luigi . . . . .        | 52,36 |              |
| 42) Buonomo Guglielmo . . . . .       | 52,04 |              |
| 43) Castagna Stefano . . . . .        | 51,99 |              |
| 44) Grillo Serafino . . . . .         | 51,96 |              |
| 45) Possaghi Ubaldo . . . . .         | 51,95 |              |
| 46) Bocca Pietro . . . . .            | 51,90 |              |
| 47) Massara Giulio . . . . .          | 51,22 |              |
| 48) Cricenti Fortunato . . . . .      | 50,86 |              |
| 49) Iudica Carmelo . . . . .          | 50,81 |              |
| 50) Benincori Angelo . . . . .        | 50,54 |              |
| 51) Sosio Mario . . . . .             | 50,49 |              |
| 52) Failla Pietro . . . . .           | 50,29 |              |
| 53) Miele Romualdo . . . . .          | 50,27 |              |
| 54) Brunetti Bruno . . . . .          | 50,22 |              |
| 55) Gallotti Canzio . . . . .         | 50,20 |              |
| 56) Ricucci Attilio . . . . .         | 50,18 |              |
| 57) Girardi Donato Emanuele . . . . . | 50,13 |              |
| 58) Cornalba Gaetano . . . . .        | 49,81 |              |
| 59) Ghigliazza Tommaso . . . . .      | 48,99 |              |
| 60) Borghini Giuseppe . . . . .       | 48,63 |              |
| 61) Barbera Luigi . . . . .           | 48,36 |              |
| 62) Corbellini Angelo . . . . .       | 48,22 |              |
| 63) Monfardini Renzo . . . . .        | 48,09 |              |
| 64) Ciocca Carlo . . . . .            |       |              |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 65) Curti Gualtiero . . . . .       | punti 47,72 su 100 |
| 66) Piccioli Ciro . . . . .         | 47,31              |
| 67) Celiberti Giuseppe . . . . .    | 47,09              |
| 68) Brambilla Giovanni . . . . .    | 47,04              |
| 69) Chiurco Costantino . . . . .    | 46,99              |
| 70) Ciboldi Desiderio . . . . .     | 46,50              |
| 71) Cifarelli Edmondo . . . . .     | 46,49              |
| 72) Amabile Luigi . . . . .         | 46,38              |
| 73) Russino Pier Filippo . . . . .  | 45,72              |
| 74) Chiarelli Franco . . . . .      | 45,45              |
| 75) Bocconi Bastiano . . . . .      | 44,86              |
| 76) Rivolta Antonio . . . . .       | 44,72              |
| 77) Cella Carlo . . . . .           | 44,40              |
| 78) Leonardo Barbarino . . . . .    | 44,31              |
| 79) Piarulli Nicola . . . . .       | 44,18              |
| 80) Boeri Ferdinando . . . . .      | 44,13              |
| 81) Brambilla Cesare . . . . .      | 44,09              |
| 82) Costa Ferdinando . . . . .      | 43,99              |
| 83) Baldaro Alfonso . . . . .       | 43,18              |
| 84) Max Adriano Francesco . . . . . | 43,09              |
| 85) Gariboldi Emilio . . . . .      | 42,95              |
| 86) Nava Giuseppe . . . . .         | 42,15              |
| 87) Cannizzaro Filippo . . . . .    | 42,13              |
| 88) Di Francesco Orazio . . . . .   | 41,04              |
| 89) Bargellini Mariano . . . . .    | 40,61              |
| 90) Rigoni Mario . . . . .          | 40,59              |
| 91) De Masi Cosimo . . . . .        | 40,45              |
| 92) Bozza Vito . . . . .            | 40,36              |
| 93) Maggio Stefano . . . . .        | 40,27              |
| 94) Moretti Mosè . . . . .          | 40,13              |
| 95) Bartolucci Annibale . . . . .   | 38,49              |
| 96) Palmieri Luigi . . . . .        | 37,27              |

La suddetta graduatoria verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunci legali della Provincia, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Milano, addì 2 agosto 1939-XVII

p. Il prefetto: DE GOYZUETA

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per 17 posti di medico condotto, nei Comuni della provincia di Milano, bandito con decreto in data 30 dicembre 1937-XVI,

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso sopraindicato, per la sede segnata a fianco di ciascuno di essi:

- 1) Florelli Giuseppe, Milano;
- 2) De Vita Davide, Milano;
- 3) Porfidia Domenico, Sesto S. Giovanni;
- 4) Vitalone Vito, Monza (S. Fruttuoso);
- 5) Tubino Arturo, Monza (Medico aggiunto);
- 6) Margnelli Edoardo, Corsico;
- 7) Scopazzo Antonio, Paderno Dugnano;
- 8) De Megni Nello, Bollate-Arese;
- 9) Vecchio Angelo, Casarile;
- 10) Serlenga Antonio, Canegrate;
- 11) Nannei Alberto, Peschiera Borromeo;
- 12) Bumbaca Rocco, Cislano;
- 13) Riva Alessandro, S. Rocco al Porto;
- 14) Catini Vincenzo, Graffignana;
- 15) Gulisano Gerolamo, Senna Lodigiana;
- 16) Ratti Edoardo, Maleo;
- 17) Astuni Antonino S. Fiorano.

I candidati Paltrinieri Guglielmo, De Amicis Mario, Massara Filippo, Bignami Gaetano, D'Elia Luigi e Vigliero Placido, classificati in graduatoria, rispettivamente al 7°, al 10°, all'11°, al 16°, al 20° ed al 21° posto, non vengono dichiarati vincitori di alcuna sede messa a concorso, perchè le sedi da essi prescelte, sono state assegnate a concorrenti che li precedono in graduatoria.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del Regio decreto sopracitato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunci legali della Provincia, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 2 agosto 1939-XVII

(3684)

p. Il prefetto: DE GOYZUETA

**REGIA PREFETTURA DI TREVISO****Graduatoria del concorso a posti di medico condotto****IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

Visto il proprio decreto n. 34117 in data 28 dicembre 1937 e i successivi aggiornamenti, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto per le sedi vacanti di Borso del Grappa, Carbonera, Castelfranco Veneto 1<sup>a</sup> condotta, Castelfranco Veneto 2<sup>a</sup> condotta, Cison di Valmarino, Farra di Soligo 2<sup>a</sup> condotta, Mansuè, Paese 2<sup>a</sup> condotta, Povegliano, Segusino, Zero Branco.

Vista la graduatoria dei concorrenti, stabilita dalla Commissione giudicatrice del suddetto concorso, nominata con decreto Ministeriale 25 ottobre 1938;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

**Decreta:**

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria dei concorrenti ai suaccennati posti vacanti di medico condotto, nell'ordine sottoindicato:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1) Mazzoleni Silvio . . . . .        | con punti 54,836 su 100 |
| 2) Dalla Palma Antonio . . . . .     | 53,136                  |
| 3) Carli Angelo . . . . .            | 52,977                  |
| 4) Cavarzerani G. B. . . . .         | 52,818                  |
| 5) Cetoli Trieste . . . . .          | 52,454                  |
| 6) Giordani Bruno . . . . .          | 51,790                  |
| 7) Molin Paolo . . . . .             | 51,681                  |
| 8) Politi Domenico . . . . .         | 50,522                  |
| 9) Galeazzo Carlo . . . . .          | 50,250                  |
| 10) Marsoni Mario . . . . .          | 49,718                  |
| 11) Signori Gino Guglielmo . . . . . | 48,113                  |
| 12) Guarnieri Francesco . . . . .    | 48,068                  |
| 13) Maturi Gabriele . . . . .        | 46,931                  |
| 14) Spilimbergo Luigi . . . . .      | 46,866                  |
| 15) Avon Eugenio . . . . .           | 46,809                  |
| 16) Sarto Orazio . . . . .           | 46,609                  |
| 17) Dal Bo Zanon Gian L. . . . .     | 46,336                  |
| 18) Bolla Luigi . . . . .            | 46,241                  |
| 19) Scalco Giovanni . . . . .        | 46,204                  |
| 20) Pietrogrande Pietro . . . . .    | 46,203                  |
| 21) Mastronardi Gioacchino . . . . . | 46,141                  |
| 22) Implicatore Gabriele . . . . .   | 45,954                  |
| 23) Baccin Vittore . . . . .         | 45,795                  |
| 24) Pisa Giovanni . . . . .          | 45,481                  |
| 25) Gasparini Mario . . . . .        | 45,386                  |
| 26) Serafini Ernesto . . . . .       | 45,018                  |
| 27) Benedet Angelo . . . . .         | 44,981                  |
| 28) Schepis Vincenzo . . . . .       | 44,345                  |
| 29) Grande Pasquale . . . . .        | 43,636                  |
| 30) De Zanche Antonio . . . . .      | 43,300                  |
| 31) Baratto Mario . . . . .          | 43,222                  |
| 32) Gentile Gerardo . . . . .        | 43,159                  |
| 33) Conti Felice . . . . .           | 42,904                  |
| 34) Carretta Luigi . . . . .         | 42,613                  |
| 35) Taranto Luigi . . . . .          | 41,881                  |
| 36) Arrigoni Giuseppe . . . . .      | 41,636                  |
| 37) Tappainer Giacomo . . . . .      | 41,545                  |
| 38) Pavani Leonida . . . . .         | 40,586                  |
| 39) Nicolao Pietro . . . . .         | 39,613                  |
| 40) Giara Italiano . . . . .         | 39,313                  |
| 41) Sirolich Dante . . . . .         | 39,245                  |
| 42) Occhiuto Luigi . . . . .         | 38,741                  |
| 43) Dal Zotto Giovanni . . . . .     | 38,727                  |
| 44) Maggio Stefano . . . . .         | 37,781                  |
| 45) Scavetta Francesco . . . . .     | 37,736                  |
| 46) Todesco Amatore . . . . .        | 37,068                  |
| 47) Peretti Giovanni . . . . .       | 36,909                  |
| 48) Majone Mario . . . . .           | 36,727                  |
| 49) Blanda Salvatore . . . . .       | 35,609                  |
| 50) Bottacin Ignazio . . . . .       | 34,450                  |
| 51) Montesanto Mario . . . . .       | 34,327                  |
| 52) Maini Luigi . . . . .            | 32,354                  |
| 53) Agate Giuseppe . . . . .         | 31,154                  |

Treviso, addì 24 luglio 1939-XVII

Il prefetto: FOSCHI

(3678)

**REGIA PREFETTURA DI PAVIA****Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta****IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

Visto il proprio decreto n. 18307-bis del 7 giugno 1939-XVII, col quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937;

Ritenuto che la signora Marchese Francesca, designata per la condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi non ha dichiarato di rinunciare alla nomina in detto Comune, ma come da comunicazione in data 2 luglio 1939-XVII del podestà di Pietra de' Giorgi è stata dichiarata rinunciataria d'ufficio;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altra candidata risultata vincitrice che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

**Decreta:**

In seguito alla rinuncia della signora Marchese Francesca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Pietra de' Giorgi e designata per la nomina la signora Calvi Angelina, domiciliata in Pavia.

Il podestà di Pietra de' Giorgi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà invitare la persona come sopra designata a comunicare entro il perentorio termine di 15 giorni se accetta la nomina dopodichè procederà alla nomina stessa con formale deliberazione assegnando un termine non minore di 15 giorni per l'assunzione in servizio, avvertendo che trascorso infruttuosamente tale termine la persona designata sarà dichiarata dimissionaria d'ufficio.

Il podestà di Pietra de' Giorgi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 20 luglio 1939-XVII

Il Prefetto

(3677)

**REGIA PREFETTURA DI BRESCIA****Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta****IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

Visto il proprio decreto 3 luglio u. s. n. 23939, con il quale si approva la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice per il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937;

Ritenuto che per errore materiale è stata omessa da detta graduatoria la candidata Preti Emilia, classificata idonea con punti 50,25 su 100;

Che pertanto occorre rettificare il detto decreto;

**Decreta:**

La candidata Preti Emilia Maria è collocata nella graduatoria di cui sopra, immediatamente dopo la concorrente Tonni Domenica col numero di graduatoria 25-bis e con punti 50,25/100;

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunci legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 9 agosto 1939-XVII

Il Prefetto

(3715)

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.